

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. FERRARA dott.ssa Alessandra
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che i primi quattro commi dell'articolo 37 "Aggregazione e centralizzazione delle committenze" del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. stabiliscono che: "

1. *Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.*

2. *Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice.*

3. *Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.*

4. *Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:*

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;*
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento*
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.";*

CONSIDERATO che:

- il CAPO V "Forme associative" del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. all'art. 30 "Convenzioni" prevede: "

1. *Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.*

2. *Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.*

3. *Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuzione di un disciplinare-tipo.*

4. *Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti."*

• l'art. 15, comma 1, "Accordi fra pubbliche amministrazioni" della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO che:

• è maturata nella quasi totalità dei Comuni facenti riferimento al bacino della Valle Pellice la convinzione della necessità della costruzione di una risposta solida, duratura, professionale, proporzionata e sostenibile alle accresciute incertezze ed alle continue modifiche in materia di appalti

- a tale scopo è stato informalmente concordato, stante l'imminente spirare del mandato amministrativo nella larga maggioranza degli enti, di adottare una gestione

associata di bacino di breve durata che permetta di rispettare alcune scadenze pressanti, consenta di superare efficacemente il periodo di insediamento delle nuove amministrazioni e sperimenti la costruzione di un sistema che ha come obiettivo finale un sistema da allocare nella sua sede più naturale e logica rappresentata dall'Unione Montana;

ASSUNTO che in tale ottica, con D.C.C. n. 16 in data 21/02/2019, si è:

- deciso di stipulare una convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 per la costituzione di struttura organizzata operante quale centrale unica di committenza tra i Comuni Di Luserna San Giovanni, Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Prarostino, Roletto, Rorà, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Torre Pellice e Villar Pellice
- approvata la relativa convenzione, composta da una premessa e n. 28 articoli
- deciso di attivare la convenzione sollecitamente e, possibilmente, con decorrenza 01/03/2019;

DATO ATTO che:

- la convenzione è stata sottoscritta il 01/03/2019
- la convenzione stessa prevede all'art. 3:

"1. La presente convenzione per la gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni ha durata dalla data della stipula al 31/12/2019 ed a detta data sarà risolta senza necessità di alcuna altra formalità.

- 2. Potrà essere prorogata nei medesimi contenuti e termini per al massimo due semestri previa deliberazione della Giunta Comunale di tutti i Comuni associati da adottare almeno un mese prima della scadenza; la mancata adesione alle proroghe di uno o più Comuni associati non pregiudica la prosecuzione della gestione tra quelli rimanenti salva l'eventuale revisione dei rapporti finanziari di cui al successivo articolo 19."*

ASSUNTO che è in fase di avanzato studio tra i partner una diversa soluzione organizzativa e gestionale di maggior respiro a e più ampia portata tendente ad una risposta duratura e strutturale alle necessità evidenziate;

CONCORDATO, pertanto, con gli altri enti convenzionati di prorogare la collaborazione in essere per sei mesi al fine di attivare la nuova soluzione di cui sopra;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTA la Legge 15/05/1997, n. 127 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO dei pareri favorevoli concernenti la regolarità tecnica e contabile, ove prevista in quanto comportante effetti sul bilancio dell'Ente, espressi ai sensi dell'art. 3 lett. b comma 1 e 2 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 dai Responsabili interessati, o in caso di assenza del responsabile) dal Segretario comunale per quanto di propria competenza

CON voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di prorogare per mesi sei dal 01/01/2020 al 30/06/2020 la convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 stipulata il 01/03/2019 per la costituzione di struttura organizzata operante quale centrale unica di committenza tra i Comuni Di Luserna San Giovanni, Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Prarostino, Roletto, Rorà, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Torre Pellice e Villar Pellice;

2) di dare atto che la convenzione è ulteriormente prorogabile di un ulteriore semestre alla scadenza della presente proroga;

3) di dare atto che rimane fermo il testo della convenzione approvato con D.C.C. n. 16 del 21/02/2019 oggetto della stipula in data 01/03/2019 salvo eventuali verifiche da effettuare ove qualcuno dei Comuni associati non aderisca alla proroga;

4) di trasmettere copia della presente deliberazione ai Comuni di Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Luserna San Giovanni, Prarostino, Roletto, Rorà, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Torre Pellice e Villar Pellice.

Inoltre,

Considerata l'urgenza di provvedere alla stipula del documento approvato stante l'urgenza del provvedimento

con separata unanime votazione FAVOREVOLE

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U. n. 267/2000

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Firmato digitalmente
F.to: BALLARI Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to: FERRARA dott.ssa Alessandra

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
FERRARA dott.ssa Alessandra